UNIVERSITÀ degli STUDI di CATANIA

D.R. n. 2273 del 13.06.2018
(ultima modifica D.R. 398 del 12.02.2020)

REGOLAMENTO PER INCARICHI DI ATTIVITA' DI TUTORATO E SEMINARIALI

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di conferimento di incarichi per lo svolgimento di attività didattica nell'ambito di seminari organizzati dall'Università di Catania e di incarichi di tutorato a supporto dell'attività didattica di Ateneo.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i soggetti che svolgono attività di tutorato sulla base dell'art. 1, lett. b) del decreto legge 105/2003 e ss.mm.

Capo I - TUTORATO

Art. 2
Tipologie di tutorato

1. Il tutor qualificato (senior) può svolgere le seguenti attività:
   a) attività didattiche integrative a supporto dei corsi di studio quali, a titolo esemplificativo, l'orientamento degli studenti del corso di studio anche attraverso attività propedeutiche alla verifica delle conoscenze all'ingresso e di eventuale recupero del debito formativo, o supporto individuale o in piccolo gruppo alla metodologia di studio, da concordare con i referenti del corso;
   b) attività didattiche integrative a supporto dei processi di apprendimento degli allievi e di collaborazione con i docenti e gli esperti nella conduzione delle attività didattiche anche di laboratorio o di esercitazione, secondo l'indicazione del docente referente;
   c) supporto e accompagnamento al processo formativo e di apprendimento degli allievi impegnati nei singoli stage, secondo le indicazioni e sotto la vigilanza del docente referente dell'attività di stage.
2. Il tutor d'aula ha il compito di facilitare i processi comunicativi e le dinamiche all'interno del gruppo dell'aula e di collaborare con i docenti e gli esperti nella organizzazione, conduzione e monitoraggio delle attività didattiche, secondo le indicazioni del responsabile del corso o progetto.
3. Il tutor formatore svolge attività di formazione, rivolta sia a studenti o personale dell'Ateneo sia a soggetti esterni, nell'ambito di progetti specifici o di corsi organizzati dall'Ateneo e diretti all'acquisizione e/o all'aggiornamento di competenze professionali.

Art. 3
Requisiti

1. Gli incarichi per lo svolgimento dell'attività di tutorato di cui al precedente art. 2, possono essere conferiti a soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali nello specifico ambito di conoscenze richieste dall'avviso, svolte successivamente al conseguimento della laurea ovvero di altro titolo ad essa equiparato, conseguito all'estero. L'avviso di cui al successivo art. 4 può, altresì, richiedere il possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo ad essa equiparato, conseguito anche all'estero.

Art. 4
Procedura

Il conferimento degli incarichi di cui al precedente art. 2 avviene a seguito dell'espletamento di procedure di valutazione comparativa, che si svolgeranno secondo il seguente iter procedurale:
a) emissione, a cura dell'amministrazione di Ateneo, previa delibera del Consiglio della struttura didattica adottata nel rispetto dei limiti del budget disponibile, di apposito avviso di selezione, entro 20 giorni dalla richiesta della struttura – da pubblicare nel sito web dell'Ateneo per un periodo non inferiore a sette giorni – contenente l'indicazione delle attività da conferire; il periodo e la durata di svolgimento delle stesse; la misura della retribuzione oraria; la previsione di un eventuale colloquio; le modalità e i termini di presentazione delle domande e dei titoli, che potranno essere inoltrati da parte dei candidati anche per via telematica, nel rispetto della normativa in materia; i criteri e le modalità per la valutazione comparativa dei candidati, sulla base del curriculum, con riferimento all'ambito inerente all'attività da svolgere;
b) valutazione comparativa dei candidati e conseguente redazione di una graduatoria, da parte del Consiglio della struttura didattica competente ovvero da parte di una commissione dallo stesso incaricata, sulla base dei criteri indicati nell'avviso, tenendo conto del curriculum complessivo di ciascun candidato ed avendo riguardo all'esperienza documentata dal candidato, in modo da accertarne l'adeguata qualificazione in relazione all'oggetto dell'incarico ed alla tipologia specifica dell'impegno richiesto dall'avviso;
c) redazione di una graduatoria e trasmissione degli atti al competente ufficio dell'amministrazione centrale;
d) predisposizione del contratto da parte degli uffici competenti delle relative strutture, con verifica del soddisfacimento dei requisiti, delle condizioni e dell'assenza di cause di incompatibilità previste dal presente regolamento;
e) sottoscrizione del contratto di diritto privato da parte del candidato designato al conferimento dell'incarico e dal Direttore generale o un suo delegato;
f) dichiarazione del responsabile della struttura didattica, trasmessa al competente ufficio dell'amministrazione centrale, che attesti – previo controllo di apposito registro – che il soggetto incaricato ha regolarmente svolto le attività affidategli e che, conseguentemente, si può liquidare il corrispettivo economico previsto.

Capo II - SEMINARI

Art. 5
Definizione e Requisiti

1. Per seminario si intende un'attività formativa (non necessariamente erogante cfu), svolta da un esperto della materia o da un professionista del settore, avente natura occasionale e di durata non superiore alle 18 ore ovvero alle 25 ore per i seminari svolti nell'ambito dei master. Tale attività seminariale non deve configurarsi come corso o modulo didattico.
Durante un anno accademico, all'interno dell'Ateneo, lo stesso soggetto può essere responsabile di non più di due seminari didattici.

Art. 6
Procedura

1. Qualora gli incarichi per lo svolgimento di attività seminariale vengano attribuiti ad esperti o professionisti esterni, la richiesta viene inoltrata al Direttore generale dal responsabile della struttura interessata e deve indicare:
a) il soggetto a cui conferire l'incarico del quale dovrà essere trasmesso il curriculum scientifico e professionale;
b) l'attività da svolgere;
c) il numero di ore di durata dell'attività e il periodo di svolgimento;

d) il compenso orario, se previsto, compresi gli oneri a carico dell'amministrazione; la misura massima del compenso è determinata dal Consiglio di amministrazione;
e) l'eventuale previsione di rimborso spese;
f) il fondo su cui grava la spesa e il relativo impegno di spesa;
g) l'eventuale delibera dell'organo collegiale della struttura o, in caso di urgenza, l'impegno del responsabile della stessa a sottoporlo all'organo per la ratifica nella prima seduta utile.
2. L'affidamento dell'incarico è sottoscritto dal Direttore generale o da un suo delegato.

Capo III - NORME COMUNI

Art. 7
Doveri

1. I soggetti a cui sono conferiti gli incarichi di cui al presente regolamento sono tenuti a svolgere la loro attività nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari, del codice di comportamento e del codice etico.
2. Gli incarichi di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 8
Copertura assicurativa

1. L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, per l'intera durata dell'incarico.

Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso del decreto rettorale di emanazione.